



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 39/CSAT del 28 Marzo 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 25 e 28 Marzo 2024
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono.
Reclamo della società NUOVA ANTONIANA 2019 in riferimento al C.U. n.100 del 7.03.2024.

Gara – Nuova Antoniana 2019 / Sangennarese 1916 del 3.03.2024 – Campionato Seconda Categoria, girone F. Squalifica 5 gare Galasso Gaspare – euro 500.00 - 1 gara porte chiuse.

La società Nuova Antoniana 2019 proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata sul C.U. n.100 del 7/03/2024, con la quale il Gst infliggeva la squalifica per cinque giornate al calciatore Galasso Gaspare; infliggeva alla società Nuova Antoniana 2019 l'ammenda di euro 500,00 nonché disponeva che la prossima partita casalinga venisse disputata a porte chiuse. Deducava la società reclamante che i fatti descritti nel referto di gara dal DDG non erano riferiti in modo chiaro ma soprattutto non erano stati esposti in modo analitico rispetto a quelli effettivamente verificatisi. In particolare il calciatore Galasso Gaspare avrebbe proferito frasi ingiuriose ma certamente non volgari ma soprattutto non avrebbe usato violenza nei confronti del DDG. Rilevava, ancora, la società reclamante che, successivamente alla notificazione al calciatore Galasso Gaspare del provvedimento di espulsione, i dirigenti di adoperavano per tranquillizzare il DDG nonché per garantire allo stesso la incolumità fisica tant'è che lo accompagnavano fino a quasi l'ingresso degli spogliatoi. A questo punto i dirigenti notavano che una persona non identifica, che aveva scavalcato le reti di recinzione del campo, aggrediva il DDG e poi si dileguava facendo perdere le tracce. Non risulterebbe vero, pertanto, che la persona che aveva aggredito il DDG fosse entrata sul terreno di gioco per effetto dell'apertura dei cancelli né che lo stesso fosse riconducibile alla tifoseria e/o alla dirigenza della società reclamante. Concludeva la società reclamante per la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Galasso Gaspare da cinque a due giornate di gara, nonché per l'annullamento o riduzione dell'ammenda di euro 500.00 inflitta alla società e per l'annullamento della sanzione disciplinare che prevedeva la disputa della prossima gara casalinga della società a porte chiuse. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo così come proposto, ritiene quest'ultimo di accoglimento parziale. Dalla lettura del referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, il DDG descrive analiticamente il comportamento tenuto dal calciatore Galasso Gaspare il quale proferiva frasi ingiuriose ed offensive nonché strattonava il DDG. La sanzione disciplinare della squalifica per cinque gare appare a Questa Corte equa. In relazione alla sanzione della disputa della prossima gara casalinga della società reclamante a porte chiuse, Questa Corte ritiene di non dover provvedere, dal momento che la stessa sia stata già scontata mentre, atteso il comportamento fattivo e collaborativo dei dirigenti della società reclamante, la sanzione dell'ammenda di euro 500.00 appare eccessiva nella entità. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto conferma la squalifica per cinque gare al calciatore Galasso Carmine, nulla in ordine alla sanzione della disputa della prossima gara casalinga a porte chiuse essendo la stessa già scontata, riduce l'ammenda inflitta alla società reclamante ad euro 350.00. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 25.03.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società VIRTUS POMPEI SOCCER in riferimento al C.U. n.33/GST del 25.03.2024.

Gara – Massa Lubrense / Virtus Pompei Soccer del 23.03.2024 – Campionato Promozione, girone B.

Perdita della gara.

La Csat, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, nell'incontro Massa Lubrense – Virtus Pompei Soccer del 23/03/2024, campionato di promozione, la società ospite contestava prima dell'inizio della gara la irregolarità della porta di gioco e segnatamente la irregolarità dell'inclinazione di una delle porte (la traversa lato sinistro) . La società reclamante formalizzava riserva scritta consegnata al DDG sulla lamentata irregolarità e presentava reclamo, al Gst di primo grado, che veniva rigettato. Occorre precisare che la Guida pratica dell'AiA (regola 1) del Regolamento del gioco del calcio, nella guida pratica art. 1-2, stabilisce che nel caso in cui una società muova riserve per iscritto prima dell'inizio della gara, così come nel caso di specie riportato nel referto arbitrale, il DDG deve provvedere alle relative verifiche usando gli strumenti di misura che la società ospitante è tenuta a mettere a disposizione, circostanza nella fattispecie che il DDG ha ommesso di eseguire, così come confermato dal medesimo DDG con email del 25.03.2024. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto Questa Corte in applicazione dell'art. 10 comma 5 CGS dispone la ripetizione della gara in oggetto, mandando alla segreteria del C.R Campania per la fissazione del giorno e dell'orario della partita in epigrafe. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 28.03.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in Napoli, il giorno 28 Marzo 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**